ARTICOLO 1

ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI (Consiglio Direttivo e/o Probiviri)

INDIZIONE DELLE ELEZIONI:

Le elezioni vengono indette dal presidente dell'associazione come da statuto.

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' :

Per essere eleggibili, i soci devono:

a. condividere senza riserve le finalità e i principi precisati nello statuto dell'Associazione,

b. essere soci ordinari o fondatori in regola con il pagamento della quota associativa,

c. avere presentato la propria candidatura secondo tempi e modalità stabiliti dal presente regolamento.

CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA :

Non possono candidarsi:

a. i soci sostenitori

b. soci che hanno già avuto diffide alle quali non si sono adeguati.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

a. Ogni socio che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura entro i 22 giorni precedenti l'Assemblea dei Soci durante la quale si terrà l'elezione.

b. La candidatura può essere presentata in qualunque forma presso la sede dell'Associazione per essere acquisita agli atti. La commissione elettorale ufficializzerà le candidature pervenute mediante affissione presso la sede dell'Associazione e mediante pubblicazione sul sito dell'associazione entro il 21° giorno precedente l'assemblea.

c. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, non ci siano candidati oltre ai consiglieri uscenti, si chiederà in Assemblea la rielezione degli stessi.

COMMISSIONE ELETTORALE E SEGGIO ELETTORALE

La commissione elettorale è composta da 3 membri e 2 supplenti, estratti a sorte a fine seduta dall'Assemblea da un elenco di soci che si sono resi disponibili e possiedono le seguenti caratteristiche:

- non essere consiglieri, probiviri né revisori
- non essere famigliare di un consigliere, proboviro o revisore fino al secondo grado
- non essere famigliare di un candidato agli organi sociali.

I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi.

La commissione elettorale resta in carica fino all'estrazione successiva, che avverrà alla fine dell'Assemblea successiva.

Sia le operazioni preparatorie delle elezioni che quelle di svolgimento della votazione sono di competenza della commissione elettorale.

Essa sovrintende ad ogni fase preparatoria del voto:

- Accoglimento delle candidature
- Verifica dell'eleggibilità dei candidati, secondo lo statuto e i regolamenti
- ufficializzazione delle candidature pervenute mediante affissione presso la sede dell'Associazione o pubblicazione sul sito dell'associazione entro il 21° giorno anteriore all'elezione,
- Supervisione della regolarità nello svolgimento della campagna elettorale, in particolare per garantire una situazione di pari opportunità,
- Gestione della votazione per posta,
- Moderazione delle fasi di presentazione e/o dibattito nel caso di convention.

Nella fase di svolgimento delle votazioni, questa commissione costituisce il seggio elettorale: il suo componente più anziano svolge il ruolo di presidente di seggio, il componente più giovane di segretario. Il seggio elettorale:

- verifica il diritto degli elettori ad esprimere il voto, cioè che gli elettori siano soci ordinari o fondatori e che non abbiano già votato;
- sovrintende alle operazioni di voto e registra i soci che hanno votato;
- sovrintende alle operazioni di scrutinio, controlla la validità delle schede e decide a maggioranza sulla validità del voto (non "insindacabile": esiste la possibilità del ricorso);
- proclama i candidati eletti,
- redige verbale scritto delle operazioni elettorali.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E CAMPAGNA ELETTORALE

I candidati si possono presentare singolarmente; non sono previste liste.

PRESENTAZIONE CANDIDATI: entro 22 giorni dall'elezione è possibile presentare la propria candidatura presso la commissione elettorale.

CAMPAGNA ELETTORALE: I candidati dovranno poi presentarsi ai soci (via mail e in un apposito spazio del sito): il proprio curriculum, la propria esperienza in ambito associativo e di istruzione famigliare, il proprio programma. Lo stesso vale anche per i consiglieri uscenti che intendono ricandidarsi.

Sul sito si dovrà predisporre un apposito spazio, con le caratteristiche di par condicio, sia sul piano della visibilità che degli spazi e della disponibilità di media (foto, video, link ecc.), con spazi predefiniti e determinati per la presentazione del proprio curriculum e del proprio programma.

La campagna elettorale si apre il 21° giorno prima delle elezione e si chiude due ore prima della votazione. Il giorno dell'Assemblea, ci sarà un momento dedicato (convention) in cui i candidati potranno presentare ai soci se stessi e il proprio programma. Questo momento si dovrà concludere almeno due ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

MODALITà DI VOTAZIONE:

Nel caso di elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea dovrà decidere a maggioranza (con votazione palese, per alzata di mano) se esso sarà costituito da 5 o da 7 componenti. Questa decisione potrà basarsi su elementi diversi, come ad esempio:

- le dimensioni dell'Associazione (il numero dei suoi soci, il suo bilancio, la mole di lavoro)
- la quantità di candidature presentate

Per l'elezione di tutte le cariche sociali, c'è una solo scheda per ogni elettore e per ogni carica sociale in votazione, con i nomi dei candidati prestampati. Le schede avranno un colore diverso per ciascuna carica in votazione. I votanti possono esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti della carica sociale in votazione. Le preferenze si esprimono tramite l'apposizione di una X accanto al nome prescelto. Si predisporranno tante urne quanti sono le cariche in votazione e l'urna avrà lo stesso colore della relativa scheda.

I soci impossibilitati a partecipare alle operazioni di voto, possono procedere in uno dei seguenti modi:

1. delegando un socio all'espressione del voto in sua vece;
2. consegnando il proprio voto in busta chiusa ad un socio che partecipa all'Assemblea;
3. facendo pervenire alla segreteria o alla Commissione elettorale il proprio voto in busta chiusa entro l'inizio delle operazioni di voto;
4. votando per posta; in tal caso è possibile procedere nel modo che segue:
    a. comunicare alla commissione elettorale la decisione di votare per posta entro il 15° giorno anteriore alle elezioni,
    b. inviare alla commissione elettorale la loro espressione di voto debitamente piegata in una busta chiusa, per raccomandata RAR espresso o comunque con modalità che ne garantiscano la ricezione da parte di LAIF entro il giorno precedente l'Assemblea.

La commissione elettorale, dopo aver verificato l'identità del mittente e verificata l'avvenuta comunicazione di voto per posta, o per interposta persona, provvederà, durante le operazioni di voto, ad aprire in pubblico le buste pervenute e ad inserire nell'urna le schede ivi contenuta, senza aprirle.

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Lo scrutinio è effettuato dalla commissione elettorale.

a. concluse le operazioni di voto, la commissione elettorale inizierà lo scrutinio pubblico dei voti espressi. Sono considerate nulle le schede recanti:

- segni che non consentano di identificare con certezza la preferenza espressa
- segni che consentano il riconoscimento del votante
- scritte ingiuriose, nomi, scarabocchi o qualsiasi cosa non sia pertinente all'espressione del voto (la X).

b. al termine dello scrutinio, la commissione elettorale proclamerà i risultati delle votazioni con i nominativi dei candidati eletti. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità, vince il candidato che è socio LAIF da più tempo senza interruzioni. In caso di parità di iscrizione, vince il candidato più anziano.

c. la commissione elettorale redigerà seduta stante il verbale delle votazioni, debitamente firmato che verrà consegnato alla Segreteria per l'archiviazione.

CONTESTAZIONE E RICORSO

In caso di contestazione, l'organo competente per un ricorso è quello dei probiviri (aspetto da approfondire).

INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI

Fino all'elezione del nuovo presidente del consiglio direttivo, il presidente uscente e le altre cariche sociali continuano a svolgere le loro funzioni.

Consiglio direttivo: il presidente o il vice presidente uscente, o in mancanza, il consigliere più anziano, convoca i nuovi consiglieri dell'Associazione ponendo all'ordine del giorno gli argomenti "elezione del presidente e delle cariche sociali, passaggio di consegne".

In tale adunanza il consiglio direttivo uscente passerà tutte le consegne al nuovo direttivo e si metterà a disposizione per ogni richiesta di spiegazioni e delle pratiche organizzative dell'associazione.

Tutte le cariche neo-elette: tranne nel caso dei probiviri, i nuovi organi provvedono quindi immediatamente all'elezione del presidente e delle altre cariche sociali. Per queste cariche vale per il passaggio di consegne la stessa procedura di cui sopra.

MODALITà DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLE ALTRE CARICHE SOCIALI:

Il consiglio direttivo per l'elezione del presidente e delle altre cariche sociali è presieduto nella prima parte dal presidente uscente (o, in sua assenza, dal vicepresidente), il quale rimane in carica fino all'avvenuta elezione del suo successore. Lo stesso vale per il segretario uscente, che partecipa per la redazione del verbale.

Le cariche sociali vengono elette con voto palese a maggioranza assoluta (almeno 4 consiglieri su 5 oppure 5 consiglieri su 7), sentite e discusse le eventuali candidature e tenuto conto dei risultati elettorali. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario uscenti non hanno diritto all'espressione del voto, tranne se sono stati rieletti consiglieri.

Il nuovo presidente entra in carica dal momento della sua proclamazione, che avviene alla conclusione delle operazioni di voto. Da quel momento il presidente neo-eletto assume tutte le sue funzioni. Da questo momento in avanti è lui a presiedere la riunione del consiglio.

Terminata questa elezione, il consiglio elegge il vice e il segretario, con identica modalità per le elezione e per il passaggio delle consegne.

ARTICOLO 2

DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E/O DEI SINGOLI CONSIGLIERI

In conformità con l'Art 19 dello Statuto di LAIF, **in caso di decadenza del Presidente**, il Vicepresidente provvede, nel termine di 60 giorni, a tutti gli adempimenti necessari, (ivi compresa, se del caso, la reintegrazione del Consiglio Direttivo, affinché quest'ultimo possa procedere alla elezione del nuovo Presidente): egli assume immediatamente la carica di Presidente, convoca il Consiglio per l'elezione di un nuovo Presidente e del Vicepresidente. Nel caso di decadenza sia del Presidente che del Vicepresidente, questa funzione viene assunta dal consigliere più anziano. Nel caso si debba sostituire anche un consigliere, questa procedura precede la elezione suddetta.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo per oltre la metà dei suoi membri, questo resta in carica per l'ordinaria amministrazione. È tenuto a convocare un'Assemblea per il rinnovo non oltre 120 giorni.

In caso di decadenza di un Consigliere, la surroga si determina tramite scorrimento della graduatoria dei non eletti in occasione delle elezioni precedenti. Nel caso non vi siano non eletti disponibili o nel caso che non vi sia stata ancora nessuna votazione precedente del Consiglio, i membri del Consiglio in carica (con esclusione di quello o quelli dimissionari) hanno facoltà di individuare all'unanimità uno o più nuovi membri fra i soci che hanno dato la propria disponibilità alla segreteria entro il termine minimo di 20 e massimo di 30 giorni.
Una volta accettata la carica, il nuovo Consiglio comunica entro 15 giorni ai soci tramite newsletter la costituzione del nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo consigliere sarà ratificato dalla successiva Assemblea ordinaria.

In tutti i casi di integrazione, il socio subentrante ha un mandato di durata pari a quella residua del socio che sostituisce.

ARTICOLO 3

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo o dai membri dell'assemblea e approvate dall'Assemblea, che delibera a maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.

Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a discuterle.

ARTICOLO 4

CARENZE DEL REGOLAMENTO

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, il consiglio Direttivo collegio dei probiviri adotta le necessarie interpretazioni e i necessari provvedimenti con apposite delibere, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea alla sua prima convocazione. In caso di assenza dei probiviri spetta al consiglio direttivo adottare solo i necessari provvedimenti. In ogni caso, l'indirizzo interpretativo principale è quello che va nel senso dei principi enunciati, nel codice civile, nello statuto e nell'atto fondativo.